



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 647 DEL 16/09/2015

RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI EROGATE DAL CONCESSIONARIO
SORIT S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 3 D.P.R. 43/1988

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
SETTORE 04

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune aveva reso esecutivi i ruoli relativi ai propri crediti e li aveva consegnati per la riscossione alla CORIT Rimini e Forlì Cesena S.p.A., Concessionario del Servizio Nazionale della Riscossione tributi per l'ambito di Rimini, il cui residuo è specificato nell'elenco allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante;
- fino al 26/02/1999, secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/01/1988 n. 43, abrogato dall'art. 2 del Decreto Legislativo del 22/02/1999 n. 37, in virtù dell'obbligo del versamento del "non riscosso per riscosso", i concessionari della riscossione erano tenuti a versare agli enti creditori le somme iscritte nei ruoli loro consegnati per la riscossione dagli stessi, entro scadenze stabilite ed ancorché le somme iscritte a ruolo non fossero ancora state riscosse nei confronti dei debitori;
- la CORIT Rimini e Forlì Cesena S.p.A. aveva provveduto al versamento delle suddette anticipazione per quella tipologia di ruoli che lo prevedevano ex lege (cosiddetti ruoli con obbligo) e, comunque, per tutti i ruoli alla stessa consegnati, aveva provveduto ad eseguire le misure cautelari/esecutive previste dalla normativa all'epoca vigente al fine di procedere alla riscossione dei crediti ivi iscritti;
- per i crediti posti in riscossione per i quali l'esperimento delle procedure cautelari/esecutive non aveva sortito alcun esito positivo, la CORIT Rimini e Forlì Cesena S.p.A. ha inviato le rituali domande di rimborso delle anticipazioni e di richiesta di scarico dei crediti iscritti a ruolo nonché le domande di rimborso delle spese dovute per le procedure esecutive svolte e le comunicazioni di inesigibilità, allo scadere dei termini previsti ex lege;
- per i crediti posti in riscossione per i quali l'esperimento delle procedure cautelari/esecutive non aveva sortito alcun esito positivo, la CORIT Rimini e Forlì Cesena S.p.A. ha inviato le rituali domande di rimborso delle anticipazioni e di richiesta di scarico dei crediti iscritti a ruolo nonché le domande di rimborso delle spese dovute per le procedure esecutive svolte e le comunicazioni di inesigibilità, allo scadere dei termini previsti ex lege;
- a seguito di un'operazione di scorporo del ramo d'azienda relativo all'attività della fiscalità locale prevista dal Decreto Legge del 30/09/2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge del 02/12/2005 n. 248 recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", la società CORIT Riscossioni locali S.p.A. è subentrata di diritto, a far data dal 29/09/2006, alla scissa CORIT Rimini e Forlì Cesena S.p.A. (ora "Equitalia Centro S.p.A."), in tutte le attività da quest'ultima svolte in regime di concessione per conto degli enti locali;
- in ragione di quanto esposto, la CORIT Riscossioni locali S.p.A. (oggi estinta per incorporazione nella società SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.) è subentrata nella riscossione anche dei ruoli emessi dal Comune di Cattolica relativi ai crediti di sua spettanza e consegnati per la riscossione alla CORIT Rimini e Forlì Cesena S.p.A., meglio specificati nell'elenco allegato alla presente convenzione e che ne costituisce parte integrante;
- la nuova società di riscossione ha provveduto a reiterare nei confronti del Comune la richiesta di rimborso delle predette anticipazioni e delle spese sostenute per le procedure esecutive svolte con lettera del 14/11/2011, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 31889 del 17/11/2011;
- l'art. 3 comma 13 del Decreto Legge del 30/09/2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge del 02/12/2005 n. 248, come modificato dall'art. 32 comma 3 del Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185

convertito con modificazioni dalla Legge del 28/01/2009 n. 2 era stato oggetto di interpretazione in merito al soggetto deputato a provvedere alla restituzione delle anticipazioni relative al principio del non riscosso per riscosso individuato inizialmente nel Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con sentenza del 21/12/2012-27/02/2013 n. 01201, si è definitivamente pronunciato sul punto ed ha stabilito che la normativa citata non si applica alle società di nuova costituzione quali CORIT Riscossioni locali S.p.A. e che, dunque, i rimborsi concernenti le anticipazioni effettuate di crediti rivelatisi nel tempo inesigibili, essendo stati anticipati dalle società concessionarie agli enti pubblici locali, in assenza di una specifica disposizione, non possano che gravare, secondo le regole giuridiche generali, sui soggetti che avevano a suo tempo beneficiato delle anticipazioni stesse: vale a dire i medesimi enti creditori che avevano generato partite inesatte o comunque inesigibili;

- la Legge del 24/12/2012 n. 228 (cosiddetta Legge di Stabilità per il 2013) all'art. 1 commi 527, 528 e 529 ha inteso definire, senza ulteriori attività di verifica, tutte le questioni relative ai ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999;

- in data 3/5/2013, ns. prot. n. 14748 del 7/5/2013, CORIT Riscossioni Locali S.p.A. ha formulato definitiva istanza di rimborso a seguito della sentenza sopracitata;

- in data 25/6/2013 CORIT Riscossioni locali S.p.A. è stata incorporata nella società "SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.", con effetto dal 28/6/2013 pertanto i crediti della società estinta sono stati acquisiti a tutti gli effetti da quest'ultima e a questa spetta il relativo rimborso;

RITENUTO CHE:

- si ravvisa, pertanto, la necessità di dover procedere al rimborso delle suddette anticipazioni effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso afferenti i crediti iscritti a ruolo di cui all'elenco allegato alla presente che ne costituisce parte integrante comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del D.L. 203/2005;

- l'importo dovuto a titolo di restituzione delle anticipazioni erogate ammonta a euro 73.655,21 al netto della riduzione del 10% del loro complessivo ammontare prevista dal comma 13 lett c) dell'art. 3, con pagamento in unica soluzione entro il 31.10.2015 con applicazione di interessi di mora, calcolati fino al 31.12.2012 in euro 5.745,74;

- il Comune di Cattolica e SORIT S.p.A. hanno concordato la rinuncia da parte di SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. al calcolo degli interessi dal 01./01/2013;

- l'importo dovuto a titolo di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive e di notifica è stata oggetto di apposita istanza inoltrata al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di SORIT S.p.A., in fase di validazione dell'Ente come richiesto con nota del 19/6/2015, ns. prot. 21421, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 685;

Dato atto che la presente spesa non rientra nel campo di applicazione del codice degli appalti e pertanto non soggiace alla legge 136 del 2010 sulla tracciabilità ed agli adempimenti inerenti il DURC;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Per quanto sopra riportato

DETERMINA

•di approvare la spesa di € 79.400,95 per il rimborso delle anticipazioni nette sostenute dal Concessionario in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del D.L. 203/2005, in relazione ai crediti iscritti a ruolo di cui all'elenco allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante;

•di impegnare la spesa di € 79.400,95 come segue:

- quanto a € 21.096,21 sul Cap. 780002 avente per oggetto: "Sgravi e rimborsi Tarsu e Tares" R.P. 1577 Bilancio 2005;
- quanto a € 25.927,99 sul Cap. 780002 avente per oggetto: "Sgravi e rimborsi Tarsu e Tares" R.P. 1607 Bilancio 2007;
- quanto a € 6.109,02 sul Cap. 730003 avente per oggetto: "Spese di tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi di riscossione di tributi e altre entrate patrimoniali" R.P. 1046 Bilancio 2007;
- quanto a € 5.694,89 sul Cap. 730003 avente per oggetto: "Spese di tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi di riscossione di tributi e altre entrate patrimoniali" R.P. 1306 Bilancio 2007;
- quanto a € 597,77 sul Cap. 730003 avente per oggetto: "Spese di tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi di riscossione di tributi e altre entrate patrimoniali" R.P. 819 Bilancio 2008;
- quanto a € 1.157,11 sul Cap. 730003 avente per oggetto: "Spese di tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi di riscossione di tributi e altre entrate patrimoniali" R.P. 1044 Bilancio 2008;
- quanto a € 6.343,28 sul Cap. 730003 avente per oggetto: "Spese di tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi di riscossione di tributi e altre entrate patrimoniali" R.P. 1046 Bilancio 2008;
- quanto a € 117,99 sul Cap. 730003 avente per oggetto: "Spese di tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi di riscossione di tributi e altre entrate patrimoniali" R.P. 1241 Bilancio 2008;
- quanto a € 1.168,40 sul Cap. 730003 avente per oggetto: "Spese di tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi di riscossione di tributi e altre entrate patrimoniali" R.P. 801 Bilancio 2009;
- quanto a € 262,28 sul Cap. 730003 avente per oggetto: "Spese di tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi di riscossione di tributi e altre entrate patrimoniali" R.P. 909 Bilancio 2009;
- quanto a € 1.653,85 sul Cap. 730003 avente per oggetto: "Spese di tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi di riscossione di tributi e altre entrate patrimoniali" R.P. 916 Bilancio 2009;
- quanto a € 2.171,08 sul Cap. 730003 avente per oggetto: "Spese di tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi di riscossione di tributi e altre entrate patrimoniali" R.P. 1027 Bilancio 2009;
- quanto a € 697,83 sul Cap. 730003 avente per oggetto: "Spese di tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi di riscossione di tributi e altre entrate patrimoniali" R.P. 268 Bilancio 2010;
- quanto a € 37,20 sul Cap. 730003 avente per oggetto: "Spese di tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi di riscossione di tributi e altre entrate patrimoniali" R.P. 622 Bilancio 2010;
- quanto a € 6.366,05 sul Cap. 730003 avente per oggetto: "Spese di tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi di riscossione di tributi e altre entrate patrimoniali" R.P. 722 Bilancio 2010;
- di dare atto che si procederà alla liquidazione a favore di SORIT S.p.A - Via magazzini anteriori 27 48122 RAVENNA (*partita Iva 02241250394*) dell'importo complessivo di € 79.400,95 entro il mese di ottobre 2015;
- di stabilire che responsabile del presente procedimento è la dirigente del Settore 4, Dr.ssa Claudia Rufer, e responsabile dell'istruttoria Dr. Mauro Frutteti.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 16/09/2015

Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)